Conto corrente con la posta

Numero 79° — Anno 244

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 24 ottobre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 244 DEL 21 OTTOBRE 1938-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % per le Ferrovie livornesi sorteggiate nella 75ª estrazione dei giorni 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26 e 27 settembre 1938-XVI. — Obbligazioni 3 % per la Ferrovia Lucca-Pistoia sorteggiate nella 83ª, 81ª e 79ª estrazione del 28 e 29 settembre 1938-XVI. — Obbligazioni 3 % Comuni Romane sorteggiate nella 63ª estrazione del 30 settembre 1938-XVI.

(4042)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui sorteggiate nella 64ª estrazione del 1° ottobre 1938-XVI.

(4043)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1622.

Provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e le successive modificazioni ed integrazioni contenute nel R. decreto-legge 23 giugno 1932-X, n. 913, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1871, nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1933, e nel R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 428;

Visti il R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 115, convertito in legge con la legge 3 aprile 1937-XV, n. 576, concernente assegnazione di stanziamenti per la lotta contro il mal secco degli agrumi in Sicilia, e il R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI n. 278, convertito in legge con la legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1005, recante provvedimenti per la lotta contro il mal secco degli agrumi in Sicilia nella campagna agraria 1937-38;

Vista la legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, per l'unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura;

Visto il voto espresso dalla Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura nella sessione dell'8-9 marzo 1937-XV;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è iscritta la somma di L. 1.500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42, per la concessione di contributi agli agrumicoltori nelle spese relative ad operazioni di lotta contro il mal secco degli agrumi in Sicilia e di ricostituzione degli agrumeti distrutti od infetti, eseguite nelle campagne agrarie 1938-39 a 1941-42.

Il contributo assegnato a ciascun agrumicoltore sarà versato al Consorzio per l'agrumicoltura, competente per territorio, fino a concorrenza dell'importo delle piante di agrumi che dal Consorzio siano state fornite all'agrumicoltore per la ricostituzione e, per l'eventuale differenza, all'agrumicoltore stesso.

Art. 2.

Il limite di L. 300.000, stabilito nell'art. 2 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 115, convertito in legge con legge 3 aprile 1937-XV, n. 576, per la concessione, sullo stanziamento disposto con l'art. 1 dello stesso decreto, di contributi agli agrumicoltori nelle spese relative ad operazioni di lotta contro il « mal secco » degli agrumi in Sicilia e di ricostituzione di agrumeti distrutti o infetti, eseguite a tutta la campagna 1935-36, è portato a L. 450.000.

Art. 3.

È autorizzata la concessione di contributi, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nelle spese per la lotta contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di agrumi per le campagne agrarie dal 1939 al 1948.

All'uopo, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono iscritte le somme di L. 4.000.000 per l'esercizio finanziario 1938-39 e di L. 4.500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1947-48.

Art. 4.

È autorizzata la concessione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) di contributi nelle spese per la ricostituzione, purchè effettuata dopo la pubblicazione del presente decreto e non oltre la campagna agraria 1939-40, di pescheti distrutti o infetti dalla « moria », di pereti e di susineti distrutti o infetti dalla « parlatoria », di mandorleti distrutti o infetti dal « marciume radicale » o dal « verde secco », di noccioleti distrutti o infetti dal « verme del legno »;

b) di contributi nelle spese per la ricostituzione, purchè effettuata dopo la pubblicazione del presente decreto e non oltre la campagna agraria 1947-48, di castagneti distrutti o infetti dal « mal dell'inchiostro »;

c) di contributi nelle spese per la lotta contro parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di pesco, di melo, di pero, di castagno, di ciliegio, di susino, di albicocco e di mandorlo, effettuata dopo la pubblicazione del presente decreto e fino a tutta la campagna agraria 1947-48;

d) di contributi ai Consorzi per la frutticoltura, costituiti a norma della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, per sopperire, in tutto o in parte, all'onere degli interessi sulle anticipazioni che si rendano necessarie per l'esecuzione della lotta di ufficio, limitatamente alle campagne agrarie 1938-39 e 1939-40, contro i parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di pesco, di melo, di pero, di albicocco e di mandorlo;

e) di contributi ai Consorzi per la frutticoltura nelle provincie nelle quali la produzione dei fichi secchi ha notevole importanza, nelle spese per la costruzione di impianti per la disinfestazione dei fichi secchi e nelle spese per la provvista di cassoni destinati alla disinfestazione e alla conservazione del prodotto nelle aziende agricole;

f) di contributi nelle spese per le operazioni di disinfestazione dei fichi secchi, effettuate dopo la pubblicazione del presente decreto e fino a tutta la campagna agraria 1947-48;

g) di contributi per le spese di impianto e di avviamento dell'attività dei Consorzi per la frutticoltura, costituiti a norma della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, posteriormente all'anno 1936.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo saranno versati al Consorzio per la frutticoltura, competente per territorio, fino alla concorrenza dell'importo delle piante che dal Consorzio siano state fornite, per la ricostituzione, all'agricoltore interessato e, per l'eventuale differenza, all'agricoltore stesso.

Art. 5.

Per i contributi previsti nell'articolo precedente sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i seguenti stanziamenti:

1) per i contributi di cui alla lettera *a*) L. 402.500 per ciascuno degli esercizi finanziari 1938-39 e 1939-40;

2) per i contributi di cui alla lettera *b*) L. 280.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1947-48;

3) per i contributi di cui alla lettera c) L. 2.955.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1947-48;

4) per i contributi di cui alla lettera d) L. 455.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1938-39 e 1939-40;

5) per i contributi di cui alla lettera e) L. 210.000 per l'esercizio finanziario 1938-39;

6) per i contributi di cui alla lettera f) L. 300.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1947-48;

7) per i contributi di cui alla lettera g) L. 820.000 per l'esercizio finanziario 1938-39.

Art. 6.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad assumere in servizio, con contratto annuale, con il trattamento stabilito dal R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e nel quantitativo che sarà fissato col decreto di cui al seguente art. 8, personale non di ruolo, specializzato nella tecnica della difesa delle piante coltivate dalle cause nemiche.

Per le retribuzioni al suddetto personale nonchè per le spese relative a studi e ricerche di carattere sperimentale sui mezzi di lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante da frutto è iscritto, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lo stanziamento di L. 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1947-48.

Art. 7.

Avvenuto l'assorbimento, previsto dall'art. 8 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, dei Consorzi per l'agrumicoltura e dei Consorzi per la frutticoltura, creati a norma della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e successive integrazioni e modificazioni, nei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, i contributi previsti nel presente decreto a favore dei Consorzi per l'agrumicoltura e dei Consorzi per la frutticoltura, saranno corrisposti alle Sezioni dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, esercitanti il ramo di attività dei Consorzi assorbiti.

Art. 8.

Con Regio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite la misura dei contributi previsti nel presente decreto e le norme per la concessione di essi, nonchè ogni altra norma occorrente per l'esecuzione del presente decreto, anche ai fini del coordinamento con le disposizioni della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, per l'unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 97. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1623.

Modificazioni alle leggi sui piani regolatori di Milano e di Como.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano e le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, che detta norme integrative della legge suddetta, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2618, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 661, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Como;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di modificare il metodo per la determinazione della indennità di espropriazione di cui all'art. 7 della citata legge 19 febbraio 1934, n. 433, sul piano regolatore di Milano ed all'art. 5 della citata legge 25 aprile 1938-XVI, n. 661, sul piano regolatore di Como;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 7 della legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, per il piano regolatore di Milano, ed ai commi 2° e 3° dell'art. 5 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 661, per il piano regolatore di Como, è sostituita la seguente disposizione:

« L'indennità di espropriazione per opere di piano regolatore sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso di 3,66 se trattasi di terreni, capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 % al 7 %, sempre che il valore dedotto dall'imponibile, o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario, l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

« Nella determinazione del valore venale, dovrà tenersi conto del puro valore normale di scambio dell'immobile ed escludersi qualsiasi coefficiente di valore, in più o in meno, che direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dall'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 93. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1624.

Determinazione del prezzo dei bozzoli bianchi prodotti nella campagna bacologica 1938.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica nazionale per il quinquennio 1937-1941;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, che disciplina il mercato dei bozzoli nazionali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adottare speciali provvidenze per l'incoraggiamento e l'incremento della produzione dei bozzoli bianchi per la campagna 1938;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I bozzoli bianchi prodotti nel Regno nella campagna bacologica 1938 non potranno essere ceduti dagli Ammassi collettivi, cui siano stati conferiti per la vendita a termini del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, che disciplina il mercato dei bozzoli nazionali, ad un prezzo minore di L. 10,50 per chilogramma a fresco, o ad un corrispondente prezzo a secco, per partite mercantili di qualità media, salva speciale autorizzazione da chiedersi, caso per caso, all'Ente Nazionale Serico.

Si intendono per bozzoli mercantili di qualità media quelli che dànno una resa di un chilogramma di seta per ogni dieci chilogrammi di bozzoli freschi.

Al suddetto prezzo di L. 10,50 devono essere aggiunti 70 centesimi al chilogramma, a fresco, per i bozzoli negoziati ad essiccazione e cernita avvenuta, a titolo di rimborso delle spese per queste operazioni e per quelle eventuali di conservazione, nonchè per interessi.

Le vendite a prezzo inferiore a L. 10,50 per chilogramma, non autorizzate dall'Ente Nazionale Serico, non sono ammesse al trattamento di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Gli Ammassi collettivi dei bozzoli sono obbligati a tenere le gestione dei bozzoli bianchi, ad essi conferiti per la vendita, distinta da quella di qualsiasi altra partita di bozzoli.

Art. 3.

Effettuata dai singoli Ammassi collettivi la vendita dei bozzoli bianchi, ove il prezzo medio di ricavo dei bozzoli stessi risultasse per ogni Ammasso inferiore a quello indicato all'art. 1, l'Ente Nazionale Serico verserà agli Enti suddetti la differenza fino ad un massimo di L. 0,50 per ogni chilogramma a fresco.

L'Ente medesimo ha facoltà di compiere gli opportuni controlli per accertare, ove del caso, i prezzi realizzati dagli Ammassi per i bozzoli bianchi venduti.

Art. 4.

Alle sete ricavate dai bozzoli bianchi di produzione nazionale del raccolto 1938, vendute all'estero, sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica nazionale per il quinquennio 1937-1941.

Art. 5.

I fondi occorrenti per la corresponsione della differenza di cui all'art. 3 saranno inscritti nel bilancio del Ministero delle corporazioni e messi a disposizione dell'Ente Nazionale Serico con ordini di accreditamento, per i quali potrà prescindersi dai limiti fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 99. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre 1938-XVI, n. 1625.

Aggiunte al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, riguardante il trattamento di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, recante revisione del trattamento economico del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1616, relativo all'ordinamento giuridico e al trattamento economico del personale delle ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto attraverso lo Stretto di Messina;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di recare aggiunte all'art. 6 del succitato R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle qualifiche del personale di condotta delle locomotive e di scorta ai treni risultanti all'art. 6 del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, vanno aggiunte le seguenti con i premi unitari per ora di lavoro per ciascuna indicati:

Macchinista di 1ª classe . . . . L. 1,40
Conduttore capo di 1ª classe . . . . » 1,35

Art. 2.

I premi unitari per ora di lavoro, di cui all'art. 80 aggiunto alle disposizioni sulle competenze accessorie dal R. decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1616, a favore del personale delle Ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto attraverso lo Stretto di Messina, vengono stabiliti nella misura appresso indicata, già al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, rispettivamente convertiti nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038:

Comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L.	1,20
Ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe	»	1,10
Ufficiale navale di 2ª e 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª e 3ª classe	»	1 —
Primo e secondo nostromo, capo fuochista motorista e fuochista motorista di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista di 1ª classe	»	0,60
Fuochista motorista, elettricista, carpentiere di 1ª classe	»	0,50
Marinaio scelto, fuochista, carpentiere, marinaio e carbonaio	»	0,25

Il premio per ogni ora di effettivo servizio è di L. 1,70 per l'ufficiale comandante e per quello che ha la direzione di macchina sulla navi traghetto di dislocamento, a pieno carico, uguale o superiore alle 3500 tonnellate.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1937-XV, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 100. — MANCINI.

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 12 ottobre 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Grisignana (Pola).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Grisignana, con sede nel comune di Grisignana (Pola), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Grisignana, con sede nel comune di Grisignana (Pola), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1938 - Anno XVI

(3992)

MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1938-XVI.

Cessazione del sig. Bruno Balestra di Giuseppe dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1937-XV, con il quale il sig. Bruno Balestra di Giuseppe venne nominato rappresentante del sig. Arrigo Bernstein fu Arturo, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto in data 8 settembre 1938-XVI, per notar Giancarlo Cesaris, col quale il succitato sig. Arrigo Bernstein fu Arturo ha dichiarato di revocare da proprio rappresentante il sig. Bruno Balestra;

Decreta:

Il sig. Bruno Balestra di Giuseppe cessa dall'incarico di rappresentante del sig. Arrigo Bernstein di Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 14 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL

(4020)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1938-XVI.

Cessazione del sig. Giulio Pirovano fu Ambrogio dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1936-XIV, col quale il sig. Giulio Pirovano fu Ambrogio venne nominato rappresentante del sig. Guglielmo Paoletti, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto in data 14 luglio 1938-XVI, col quale il succitato sig. Giulio Pirovano ha dichiarato di rinunciare al mandato di rappresentante del predetto agente di cambio;

Decreta:

Il sig. Giulio Pirovano fu Ambrogio cessa dall'incarico di rappresentante del sig. Guglielmo Paoletti, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 15 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL

(4021)

AVVISO DI RETTIFICA

Nell'intestazione del R. decreto 17 settembre 1938-XVI, n. 1603, concernente agevolazioni fiscali per l'impiego di alcole nella produzione di gomma sintetica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 1938-XVI, n. 240, deve leggersi: *Regio decreto* e non *R. decreto-legge*.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione). Elenco n. 134.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6795 — Data: 3 marzo 1938. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Palermo. — Intestazione: Magliocco Vincenzo fu Giovanni. — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1836. — Data: 19 aprile 1938. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Viterbo. — Intestazione: Filippini Torquato fu Eustacchio. — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36. — Data: 29 gennaio 1938. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Brescia. — Intestazione: Zani Giovanni fu Michele. — Titoli del Debito pubblico: 1 cartella prestito Littorio, capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 352. — Data: 12 luglio 1938. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Palermo. — Intestazione: La Franca Sebastiano fu Francesco. — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1062. — Data: 28 giugno 1938. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Catania. — Intestazione: De Robertis Maria fu Eugenio. — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7129. — Data: 7 marzo 1938. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Palermo. — Intestazione: Cordova Vincenza fu Vincenzo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7131. — Data: 7 marzo 1938. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Palermo. — Intestazione: Cordova Vincenza fu Vincenzo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7132. — Data: 7 marzo 1938. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Palermo. — Intestazione: Cordova Vincenza fu Vincenzo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale: L. 500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° ottobre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3845)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Estrazione delle obbligazioni emesse per la sistemazione dei lavori del Tevere

Si notifica che nel giorno di sabato 12 novembre del corrente anno, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo l'estrazione per l'ammortamento annuale delle obbligazioni, emesse per i lavori di sistemazione del Tevere, autorizzati con la legge 6 luglio 1875, n. 2583 (serie 2ª).

La quantità delle obbligazioni da estrarsi risulta dai piani di ammortamento riportati a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1939, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(4013)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffide per tramutamento e rinnovazione di titoli del Debito pubblico.

(2ª pubblicazione). Avviso n. 75.

E' stato chiesto il tramutamento al portatore della rendita 3,50 per cento n. 636497 di L. 70 intestato con vincolo dotale a Veraldo Maria Domenica fu Emanuele moglie di Simon Enrico domiciliata in Fiumedinisi.

Essendo il relativo certificato d'iscrizione mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate regolari opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del Regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, numero 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 76.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Cons. 3,50 per cento (1906) n. 643263 di L. 70 intestato a Stecher Teresa Amalia Maria fu Romeo, minore sotto la tutela di Salengo Carlo fu Piet.. domiciliata a Sondrio.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 77.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 643.262 Cons. 3,50 per cento (1906) per la rendita annua di L. 70, intestato a Stecher Luigi-Giuseppe fu Romeo, minore.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 78.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati Cons. 3,50 per cento (1906) n. 580.074 di L. 31,50 e n. 748.460 di L. 17,50, intestati a Stecher Luigi e Teresa fu Romeo, minori.

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 79.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 710572 Cons. 3,50 per cento (1906) di L. 87,50 intestato a Stecher Luigi fu Romeo, minore.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 80.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 710573 Cons. 3,50 per cento (1906) di L. 87,50 intestato a Stecher Teresa fu Romeo, minore.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 81.

Dal podestà del comune di Prata Sannita è stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Cons. 3,50 per cento (1906) numero 696803 di L. 392, intestato al predetto comune di Prata Sannita (Campobasso), deteriorato dal fuoco e mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) e delle ricevute anteriori alla scadenza 1° gennaio 1938.

Si comunica, pertanto, che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione di rinnovazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, ed al pagamento degli interessi insoluti sui semestri anteriori alla scadenza 1° gennaio 1939, di cui alle rispettive ricevute mancanti nel foglio ricevute del titolo.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 82.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 715739 (1ª serie) e 715745 (1ª serie) di L. 50 la prima e di L. 250 la seconda, rilasciate rispettivamente il 5 luglio e 9 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Pianello Lario (Como) pel pagamento della prima rata e della 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mazzucchi Felice di Carlo sull'art. 4 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Mazzucchi Felice di Carlo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Como l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3171)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 206

del 19 ottobre 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	90,60
Francia (Franco)	50,70
Svizzera (Franco)	431 —
Argentina (Peso carta)	4,74
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,73
Cecoslovacchia (Corona)	65,38
Danimarca (Corona)	4,0315
Germania (Reichsmark)	7,6095
Norvegia (Corona)	4,538
Olanda (Fiorino)	10,34
Polonia (Zloty)	357,20
Portogallo (Scudo)	0,8198
Svezia (Corona)	4,652
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,05
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,60
Id. 3,50 % (1902)	70,70
Id. 3,00 % Lordo	51,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,65
Id. Id. 5 % (1936)	93,275
Rendita 5 % (1935)	93,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90 —
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,825
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,825
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,50
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,45
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,525

Media dei cambi e dei titoli N. 207

del 20 ottobre 1938 - Anno XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	90,68
Francia (Franco)	50,75
Svizzera (Franco)	432 —
Argentina (Peso carta)	4,76
Belgio (Belga)	3,21
Canadà (Dollaro)	18,80
Cecoslovacchia (Corona)	65,35
Danimarca (Corona)	4,048
Germania (Reichsmark)	7,6135
Norvegia (Corona)	4,556
Olanda (Fiorino)	10,34
Polonia (Zloty)	357,40
Portogallo (Scudo)	0,8243
Svezia (Corona)	4,6715
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,05
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,575
Id. 3,50 % (1902)	70,70
Id. 3,00 % Lordo	51,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,65
Id. Id. 5 % (1936)	93,275
Rendita 5 % (1935)	93,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,10
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,825
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,775
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,55
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,40
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dal richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	16913	1855 —	Imperlino Giuseppe fu *Giovanni* minore sotto la patria potestà della madre Siciliani Francesca fu Vito-Eugenio ved. di Imperlino *Giovanni* dom. a Napoli.	Imperlino Giuseppe fu *Antonio-Giovanni* minore sotto la p. p della madre Siciliani Francesca fu Vito-Eugenio ved. di Imperlino *Antonio-Giovanni* dom. a Napoli.
Id.	16914	1855 —	Imperlino Eugenio fu *Giovanni* minore ecc., come sopra.	Imperlino Eugenio fu *Antonio-Giovanni* minore ecc., come sopra.
Id.	16908	230 —	Imperlino Giuseppe ed Eugenio fu *Giovanni* o Antonio-Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Siciliani Francesca o *Franca* dom. in Napoli; in parti uguali.	Imperlino Giuseppe ed Eugenio fu *Antonio-Giovanni* minori sotto la p. p. della madre Siciliani Francesca dom. in Napoli; in parti uguali.
Id.	16915	135 —	Imperlino Giuseppe ed Eugenio fu *Giovanni*, minori sotto la p. p. della madre Siciliani Francesca ved. Imperlino *Giovanni* dom. a Napoli.	Imperlino Giuseppe ed Eugenio fu *Antonio-Giovanni*, minori sotto la p. p. della madre Siciliani Francesca ved. Imperlino *Antonio-Giovanni* dom. a Napoli.
Id.	16916	80 —	Imperlino Giuseppe ed Eugenio fu Antonio-Giovanni, minori sotto la p p. della madre Siciliani *Franca* fu Vito-Eugenio ved. Imperlino dom. a Napoli.	Imperlino Giuseppe ed Eugenio fu Antonio-Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Siciliani *Francesca fu Vito-Eugenio* ved. Imperlino dom. a Napoli.
Cons. 3,50 %	552959 567827	17,50 35 —	Gugliermina Emilia di Giovanni, *nubile* dom. a Mollia. (Novara).	Gugliermina Emilia di Giovanni, *minore sotto la p. p del padre* dom. a Mollia (Novara).
Id.	682424	105 —	Pastorino *Luigi* di Giambattista dom. a Sassello (Genova).	Pastorino *Costantino-Luigi* ecc., come contro.
Rendita 5 %	60083	925 —	Civico ospedale di Varese (Como) amministrato dalla locale Congregazione di carità; con usufrutto a favore di Tenconi *Vittorina* fu Ambrogio ved. di Colombo Francesco, dom a Varese fino a quando dura il suo stato vedovile.	Come contro, con usufrutto a favore di Tenconi *Angela* fu Ambrogio ecc., come contro.
Id.	96835	905 —	Congregazione di carità di Varese (Como) con usufrutto come la precedente.	Congregazione di carità di Varese (Como), con usufrutto come la precedente.
Redim. 3,50 %	36866	59,50	Lanteri Giovanna fu Pietro, moglie di Barilaro *Giovanni-Battista* dom. a Triora (Porto Maurizio).	Lanteri *Lianò* Giovanna fu Pietro, moglie di Barilaro *Giovanni-Francesco* dom. a Triora (Porto Maurizio).
Id.	361409	105 —	Cametti Enrichetta fu Pietro, nubile, dom. a Gattinara (Novara).	Cametti Enrichetta fu Pietro nubile, *interdetta sotto la tutela della madre Faretti Domenica ved. Cametti*, dom a Gattinara (Novara).
Cons. 3,50 %	593049	94,50	Castagneri Antonio fu Battista dom. a Balme (Torino), con ipoteca a favore di Castagneri *Angelo-Giovanni-Antonio* di Antonio.	Castagneri Antonio fu Battista dom. a Balme (Torino) con ipoteca a favore di Castagneri *Giovanni-Antonio-Angelo* di Antonio.
Id.	667675	70 —	Castagneri *Angelo-Giovanni-Antonio* di Antonio dom. a Balme (Torino).	Castagneri *Giovanni-Antonio-Angelo* di Antonio dom. a Balme (Torino).
Id.	778341	42 —	Castagneri *Angelo-Giovanni-Antonio* fu Antonio dom. a Balme (Torino), con ipoteca per cauzione del titolare quale contabile postelegrafonico.	Castagneri *Giovanni-Antonio-Angelo* fu Antonio dom. a Balme (Torino), con ipoteca come contro.
Prest. Naz. 5 %	5658	50 —	Castagneri *Angelo* fu Antonio dom. a Balme (Torino).	Castagneri *Giovanni-Antonio-Angelo* fu Antonio dom. a Balme (Torino).
Cons. 3,50 %	309550	70 —	*Virano Francesca* di Francesco moglie di Cassardo Francesco di Lorenzo dom. a Poirino (Torino).	*Virani Vittoria-Francesca* di Francesco ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 %	156359	115,15	Santoro Filippetto fu *Amato-Antonio* dom. a Castelnuovo di Conza (Salerno).	Santoro Filippetto fu *Amato-Nicola*, dom. a Castelnuovo di Conza (Salerno).
Id.	324338	56 —	Rivarola *Alfredo-Mario detto Pierino* fu *Gio-Batta-Paolo*, minore sotto la p. p. della madre Dellepiane Maria fu Antonio ved. Rivarola dom. a Genova	Rivarola *Alfredo-Delio* fu *Giovanni-Battista* minore, ecc., come contro.
Obbl. Venez a 3,50 %	3464	157,50	Roberti *Michelangelo* fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre *Magliocco* Ida-Bice fu Salvatore ved. Roberti dom. a Fiume.	Roberti *Michele-Angelo* fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre *Magliocca* Ida-Bice, ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	120544	353,50	Melchiori *Adele* fu Giuseppe ved. di Tittolo Alessandro. Drasch Irene fu Francesco ved. di Bussolon Enrico, Segantini Emilia fu Candido minore sotto la p. p. della madre Tittolo Elisa fu Alessandro ved. di Segantini Candido; Tittolo Ada fu Maria minore sotto la tutela di Melchiori *Adele* fu Giuseppe ved. di Tittolo Alessandro; Melchiori Giorgio, Giuseppe e Guido fu Giuseppe assenti rappresentati dal curatore Tittolo Giovanni fu Alessandro, tutti quali eredi indivisi di Melchiori Giovanni fu Giuseppe. Vincolata d'usufrutto	Melchiori *Adelia* fu Giuseppe, ved. di Tittolo Alessandro. Drasch Irene fu Francesco ved. di Bussolon Enrico, Segantini Emilia fu Candido minore sotto la p. p. della madre Tittolo Elisa fu Alessandro ved. di Segantini Candido; Tittolo Ada fu Maria minore sotto la tutela di Melchiori *Adelia* fu Giuseppe ved. di Tittolo Alessandro; Melchiori Giorgio, Giuseppe e Guido fu Giuseppe, assenti rappresentati dal curatore Tittolo Giovanni fu Alessandro, tutti quali eredi indivisi di Melchiori Giovanni fu Giuseppe; Vincolata d'usufrutto.
Id.	120895	133 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	249358	150,50	Papa *Giovanna* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Smirne *Giovannina* fu Luigi ved. Papa dom. in Mondragone (Napoli).	Papa *Giovanni* fu Giuseppe minore sotto la p. p. della madre Smirne *Felicia-Maria-Giovanna* fu Luigi ved. Papa, dom. in Mondragone (Napoli).
Id.	408328	70 —	Andreis *Margherita* fu Aurelio. moglie di Ferreri Umberto dom a Torino, vincolato di usufrutto a favore di Falconio Giuseppina ved. Andreis Aurelio.	Andreis *Giulia-Margherita* fu Aurelio, moglie di Ferreri Umberto, dom. a Torino; vincolato di usufrutto a favore di Falconio Giuseppina ved. Andreis Aurelio.
Id.	408330	70 —	Andreis *Elidia* fu Aurelio nubile, dom. a Torino, vincolato di usufrutto a favore di Falconio Giuseppina ved. Andreis Aurelio.	Andreis *Lidia* fu Aurelio, ecc., come contro.
Rendita 5 %	140434	285 —	*Pulvineo* Antonietta di Gaetano, minore sotto la p. p. del padre dom. a Teramo.	*Polovineo* Antonietta, ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	198135	52,50	Ciancia Adele fu Antonio, dom. a Biella, con usufrutto a Sacchetto *Maria* fu Cosimo moglie di Fusano Felice, dom. a Torino.	Ciancia Adele fu Antonio, dom. a Biella, con usufrutto a Sacchetto *Filomena*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	763628	490 —	Rosso *Teresa* fu Carlo moglie di Marchese Gioan-Matteo detto Mattia, dom. in Odalengo; sottoposta ad ipoteca.	Rosso *Maria-Teresa-Anna* fu Carlo, ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	381146	161 —	Farro Giovanna fu Saverio minore sotto la p. p. della madre *Perea* Maria fu Giuseppe ved Farro dom. in Roccadaspide (Salerno).	Farro Giovanna fu Saverio minore sotto la p. p della madre *Prereia* Maria, ecc., come contro.
Id.	292371	1.501,50	Rodano *Maria-Luisa* fu Filippo detta Luigina minore sotto la tutela di Terzuolo Fedele fu Bartolomeo dom. a Canelli (Alessandria).	Rodano *Luisa* fu Filippo minore, ecc., come contro.
Id.	373824	441 —	Castagnaro *Rosa* di Gaetano minore sotto la p. p. del padre, dom. a Castellana frazione di Petralia Sottana (Palermo).	Castagnaro *Rosalia* detta *Rosa* di Gaetano, ecc., come contro.
Id.	164140	21 —	Come sopra, dom. a Palermo.	Come sopra, dom. a Palermo.
Id.	373823	147 —	Come sopra, con usufrutto a Castagnaro Gaetano di Matteo, dom. a Castellana frazione del comune di Petralia Sottana.	Come sopra, con usufrutto come contro.
Id.	315939	115,50	Custurone Giuseppina, *Antonietta* e Serafina fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Arcuri *Teresina* fu Francesco ved. Custurone, dom. in Laureana di Borello (Reggio Cal.) vincolato di usufrutto a favore di Arcuri *Teresina* fu Francesco ved. di Custurone Francesco.	Custurone Giuseppina, *Maria-Antonietta* e Serafina fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Arcuri *Adelina-Teresita* fu Francesco ved. Custurone, dom. in Laureana di Borello (Reggio Cal.), vincolato di usufrutto a favore di Arcuri *Adelina-Teresita* fu Francesco ved. di Custurone Francesco.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 %	372575	17,50	Custurone Giuseppina, *Antonietta* e Serafina fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Arcuri Adelina-Teresita fu Francesco ved. Custurone, vincolata di usufrutto a favore di Arcuri Adelina-Teresita fu Francesco.	Custurone Giuseppina, *Maria-Antonietta* e Serafina fu Francesco minori, ecc., come contro.
Buoni Tesoro nov. 5 %	965 966	5000 — 5000 —	Roberti *Michelangelo* fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre *Magliocco* Ida-Bice ved. di Roberti Nicola, dom. a Formia (Littoria).	Roberti *Michele-Angelo* fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre *Magliocca* Ida-Bice, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	179268 188555	28 — 143,50	*Batacchi Emilio* di Nicola minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Como.	*Battacchi Costante-Achille-Emilio* di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Como.
Id.	243693	420 —	*Batacchi Emilio-Costante* di Nicola, dom. in Como.	Come sopra.
Cons. 5 % (1861)	116946	400 —	*Siccardi Giovanni*, Anna, Agostino, Ettore, *Fannj* e *Rinaldo* di Giovanni, minori sotto la p p. del padre e prole nascitura di Carrara *Luigia* fu *Bartolomeo*, moglie di quest'ultimo, dom. in Savona (Genova), con usufrutto vitalizio a favore di Carrara *Luigia* fu Bartolomeo ved. di *Siccardi* Giovanni, dom in Savona.	*Siccardo Stefano-Giovanni*, Anna, Agostino, Ettore, *Francisca* e *Renato-Giuseppe* di Giovanni minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura di Carrara *Pasqualina-Luigia* fu *Giovanni*, moglie di quest'ultimo, dom. a Savona (Genova), con usufrutto vitalizio a favore di Carrara *Pasqualina-Luigia* ved. *Siccardo* Giovanni, dom. a Savona.
Redim. 3,50 %	74794	35 —	*Icardo Rosa* fu Serafino moglie di *Cometto* Giovanni-Battista, dom. a Salea fraz. del comune di Campochiesa (Genova).	*Icardi Rosalia* fu Serafino moglie di *Corneto* Gio-Battista, ecc., come contro.
Id.	74795	70 —	*Cometto* Giovanni-Battista, dom. in Salea di Campochiesa (Genova).	*Corneto* Gio-Battista, dom. in Salea di Campochiesa (Genova).
Id.	125667	329 —	Canepa Benedetto di Angelo minore sotto la p. p. del padre, dom. a Genova, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu *Luigi* ved. di Giudice *Vincenzo*.	Come contro, con usufrutto a favore di Rivera *Maria -Laura-Carlotta* fu *Giovanni-Battista* ved. di Giudice *Pietro-Vincenzo*.
Id.	155882	273 —	Canepa Benedetto di Angelo, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu *Luigi* ved. di Giudice Vincenzo.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	317920	14 —	Canepa Benedetto di Angelo, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Gio-Batta ved. di Giudice *Vincenzo*.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	340714	157,50	Canepa Benedetto di Angelo, ecc., come la precedente, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Giovanni-Battista ved. Giudice *Vincenzo*.	Come contro, con usufrutto come la precedente.
Id.	118041	322 —	Giudice Rosetta fu *Vincenzo* moglie di Riccobaldi Gerolamo fu Angelo, dom. a Camogli (Genova); con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Gio-Batta ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice Rosetta fu *Pietro-Vincenzo*, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	155885	273 —	Giudice Rosetta fu *Vincenzo*, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu *Luigi* ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice Rosetta fu *Pietro-Vincenzo*, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	317918	14 —	Giudice Rosetta fu *Vincenzo* ved. di Riccobaldi Gerolamo, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Gio-Batta ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice Rosetta fu *Pietro-Vincenzo* ved. di Riccobaldi Gerolamo, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	340718	157,50	Giudice Rosetta fu *Vincenzo* moglie di Riccobaldi Gerolamo, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Giovanni-Battista ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice Rosetta fu *Pietro-Vincenzo* moglie di Riccobaldi Gerolamo, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	118042	322 —	Giudice Antonietta fu *Vincenzo* moglie di Fassio Angelo, dom. a Camogli, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Gio-Batta ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice Antonietta fu *Pietro-Vincenzo* moglie di Fassio Angelo, dom. a Camogli, con usufrutto come sopra.
Id.	155880	273 —	Giudice *Luigi* fu *Vincenzo*, dom. a Camogli, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu *Luigi* ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice *Faustino-Luigi-Silvio* fu *Pietro-Vincenzo*, dom. a Camogli, con usufrutto come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 %	317016	14 —	Giudice *Luigi* fu *Vincenzo*, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Gio-Batta ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice *Faustino-Luigi-Silvio* fu *Pietro-Vincenzo*, con usufrutto come sopra.
Id.	340716	157,50	Giudice *Luigi* fu *Vincenzo*, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Giovanni-Battista ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice *Faustino-Luigi-Silvio* fu *Pietro-Vincenzo*, con usufrutto come sopra.
Id.	125666	329 —	Giudice Vincenzo e Laurina fu Giov.-Battista, minori sotto la p. p. della madre, Maggiolo Margherita ved. Giudice, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu *Luigi* ved. di Giudice *Vincenzo*.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	118039	322 —	Giudice *Luigi-Faustino* fu *Vincenzo*, con usufrutto a favore di Riviera *Laura* fu Gio-Batta ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice *Faustino-Luigi-Silvio* fu *Pietro-Vincenzo*, con usufrutto come sopra.
Id.	155881	273 —	Giudice Antonietta fu *Vincenzo*, moglie di Fassio Angelo, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu *Luigi* ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice Antonietta fu *Pietro-Vincenzo* moglie di Fassio Angelo, con usufrutto come sopra.
Id.	317019	14 —	Giudice Antonietta fu *Vincenzo* moglie di Fassio Angelo, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Gio-Batta ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice Antonietta fu *Pietro-Vincenzo* moglie di Fassio Angelo, con usufrutto, come sopra.
Id.	340717	157,50	Giudice Antonietta fu *Vincenzo* moglie di Fassio Angelo, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Giovanni-Battista ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice Antonietta fu *Pietro-Vincenzo* moglie di Fassio Angelo, con usufrutto come sopra.
Id.	155884	273 —	Giudice Laurina e Vincenzo, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu *Luigi* ved. di Giudice *Vincenzo*.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	317017	14 —	Giudice Laurina e Vincenzo, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Gio-Batta ved. di Giudice *Vincenzo*.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	340712	80,50	Giudice Laurina fu Gio. Battista minore, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Giovanni-Battista ved. di Giudice *Vincenzo*.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	340713	80,50	Giudice Vincenzo fu Giov.-Battista, minore, ecc. come sopra, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Giovanni-Battista ved. di Giudice *Vincenzo*.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Rendita 5 %	33355	420 —	Baroni Adelina fu Ennio, minore sotto la p. p. della madre Lombardi *Maria-Anna* fu Enrico ved. di Baroni Ennio, dom. a Milano.	Baroni Adelina fu Ennio, minore sotto la p. p. della madre Lombardi *Anna-Maria*, ecc., come contro.
Id.	1405	46690 —	Gianotti Romano fu *Felice*, dom. a Torino. (Vincolata).	Gianotti Romano fu *Carlo-Felice*, dom. a Torino. (Vincolata).
Cons. 3,50 %	840941	3783,50	Gianotti Romano fu *Carlo*, dom. a Torino. (Vincolata).	Gianotti Romano fu *Carlo-Felice*, dom. a Torino. (Vincolata).
Id. Id.	334089 348440	14,50 17,50	*De Bernardis Luigi* e Teresa di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Sagliano (Genova), con usufrutto a favore di Boglione Angelo fu Gerolamo.	*Debernardi Angelo* e Teresa di Giuseppe, minori, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3565)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Grisignana (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Consiglio dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Grisignana, con sede nel comune di Grisignana (Pola);

Dispone:

Il signor Guido Borsi fu Giorgio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Grisignana, avente sede nel comune di Grisignana (Pola), ed i signori Francesco Balestier di Francesco, Ezio Calcina fu Giovanni e Francesco Ratissa fu Giovanni sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e del titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3993)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Lucca a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Firenze nell'esercizio delle filiali di Ponte a Moriano, frazione del comune di Lucca, e Bagni di Lucca (Lucca).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Vedute le convenzioni stipulate in data 10 ottobre 1938-XVI fra la Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, e la Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, relative alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Ponte a Moriano, frazione del comune di Lucca, e Bagni di Lucca (Lucca);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, nell'esercizio delle filiali di Ponte a Moriano, frazione del comune di Lucca, e Bagni di Lucca (Lucca), in conformità delle convenzioni indicate nelle premesse.

Le sostituzioni anzidette avranno luogo entrambe a decorrere dal 29 ottobre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3999)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso a 10 posti di vice traduttore in prova (gruppo B) nel ruolo dei servizi speciali

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234, che approva il regolamento per il personale di questo Ministero;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 ottobre 1937-XV che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1938-XVI per pubblici impieghi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 10 posti di vice traduttore in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo dei servizi speciali di questo Ministero, di cui tre per la lingua tedesca, tre per la lingua inglese, uno per la lingua spagnola, uno per la lingua russa, uno per la lingua ungherese e uno per la lingua araba.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i Servizi amministrativi, gli Affari generali ed il Personale - Div. 1ª) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con la precisa indicazione del proprio recapito.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie o all'estero resta fermo il predetto termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni avanti la prima prova di esame.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato i 32 anni di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che, durante, lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Il limite stesso è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 3 ottobre 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei rapporti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono rispettivamente aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il suddetto limite di anni 32 è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

5) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare, della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

6) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 257 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizone del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale per le pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

7) diploma originale o copia autentica notarile di maturità classica o di maturità scientifica, oppure di ragioniere e perito commerciale, o i diplomi di licenza liceale, di licenza di istituto tecnico (sezione commerciale e ragioneria e fisico-matematica) e di perito commerciale conseguiti a termine degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali e titoli equipollenti.

L'equipollenza dei titoli di studio è pronunciata dal Ministero per la cultura popolare, su parere del Ministero dell'educazione nazionale;

8) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. o nella Gioventù Italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario ove trattisi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Ove trattisi di scritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito stesso. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari ovvero del Segretario amministrativo del Partito stesso.

I certificati rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretaro del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri: quelli rilasciati ai sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che ha l'inscritto in forza. I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di un Vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

10) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione;

11) i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire

un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione dell'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

All'uopo gli interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo pel titolo di studio del quale si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso, salvo la facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Non più di un quinto dei posti messi a concorso potrà essere conferito alle donne.

Art. 4.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale che avranno luogo in Roma nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice è composta di un direttore generale del Ministero, presidente; del capo del personale, di un referendario della Corte dei conti, di un funzionario di gruppo *A* del Ministero di grado non inferiore al 6°, di un professore ordinario di Regi istituti medi d'istruzione, il quale sia titolare di una delle materie che sono argomento di prova scritta, membri.

Un funzionario direttivo del Ministero di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario.

Alla Commissione sono aggregati altri membri per le prove delle lingue estere comprese nel programma di esame.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle del regolamento per il personale del Ministero approvato con R. decreto 29 luglio 1938, n. 1234.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati nelle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza di idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi del 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati vice traduttori salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 700 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge n. 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi.

A tale emolumento si applicano le riduzioni dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

A coloro che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ALFIERI

ALLEGATO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER VICE TRADUTTORE IN PROVA

(*Gruppo* B, *grado* 11° - *Ruolo dei servizi speciali*)

1) Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo;
2) Storia civile e letteraria d'Italia dal Medio Evo ai nostri giorni;
3) Lingue estere: due, una tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando ed una a scelta del candidato, da precisare nella domanda;

4) Legislazione sulla stampa, Ordinamento, funzionamento ed attribuzioni del Ministero della Cultura Popolare e degli Enti da esso dipendenti e vigilati;

5) Nozioni di statistica.

Delle tre prove scritte una verte sulle materie indicate ai numeri 1 e 2; le altre due vertono sulle lingue estere, e consistono nello svolgimento di un tema libero, su argomento dettato dalla Commissione, senza l'uso del vocabolario.

La prova orale verte su tutto il programma.

Il Ministro: ALFIERI

(3987)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 18 posti di tenente del Genio navale in S.P.E.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2406;
Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV, di S. E. il Capo del Governo;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso per 18 posti di tenente del Genio navale in servizio permanente effettivo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

Notificazione di concorso per titoli per 18 posti di tenente del Genio navale in servizio permanente effettivo.

Art. 1.

In base al decreto 7 ottobre 1937-XV, di S. E. il Capo del Governo è aperto un concorso per titoli alla nomina di n. 18 tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio navale.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in ingegneria navale e meccanica, o civile, o industriale, che alla data della presente notificazione non abbiano oltrepassato il 30° anno di età.

A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'articolo 7 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani ed iscritti al P.N.F.;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

V. binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;

V. monoculare = 1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

A parità di altri titoli, costituiranno titolo di preferenza, nell'ordine sottoindicato:

a) la laurea in ingegneria navale e meccanica;

b) la comprovata conoscenza di lingue estere (francese, inglese, tedesca) da documentarsi;

c) titoli speciali riferentisi a pubblicazioni o a servizio prestato presso aziende pubbliche o private.

Per il titolo *b*) è riservata alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i candidati, che abbiano dichiarato di conoscere lingue estere, ad una prova pratica, consistente nella traduzione estemporanea di un brano di rivista scientifica francese, inglese o tedesca. Tale prova si potrà effettuare in occasione della presentazione per la visita medica.

Art. 6.

Lo stipendio iniziale è di L. 12.200 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2200 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia, salvo le riduzioni e gli aumenti di legge.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti e l'elenco degli eventuali titoli di cui all'art. 5, e corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero.

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita);

d) diploma originale di laurea, oppure la copia autentica di esso, rogata da Regio notaio;

e) certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

f) stato dei punti riportati nei singoli esami in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio e corso triennale di applicazione) e nell'esame di abilitazione;

g) certificato di stato libero o, se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio Assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

h) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

i) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

l) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante;

m) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

n) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata;

I documenti di cui alle lettere *a*), *g*), *h*) e *i*), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *h*) e *i*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 7 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti residenti in Colonia o all'estero, potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso non oltre il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel 1° e nel penultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Questo termine dovrà in ogni caso essere non posteriore alla data di presentazione per la visita medica.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 9.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato e insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei due ultimi commi dell'art. 7 e nell'art. 8.

Art. 10.

La verifica dei titoli e la compilazione della graduatoria degli idonei saranno eseguite da una Commissione speciale, che sarà nominata dal Ministro per la marina.

Detta Commissione, in via preliminare, stabilirà i criteri generali da seguire e potrà stabilire coefficienti da applicare ai risultati degli esami sostenuti dagli aspiranti nel quinquennio di studi superiori e per l'abilitazione. Essa potrà inoltre stabilire, sempre in via preliminare, un minimo di votazione, così per gli esami speciali come per quelli di laurea e di abilitazione, al disotto del quale non sarà dichiarata l'idoneità alla nomina.

Art. 11.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, nominati tenenti, prenderanno posto, nel rispettivo ruolo, secondo le norme dell'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2406.

Art. 14.

I vincitori del concorso, assunti in servizio, dovranno seguire un breve corso di istruzione militare presso la Regia Accademia navale.

Inoltre, coloro che non siano laureati in ingegneria navale e meccanica saranno inviati a compiere corsi speciali per completare la loro cultura professionale. La durata e le modalità di tali corsi saranno stabilite dal Ministero della marina.

Art. 15.

Nel caso che un candidato, risultato vincitore del concorso, rinunzi alla nomina prima che questa abbia luogo, si potrà procedere alla nomina, in sua vece, del candidato, risultato idoneo, che segue nella graduatoria l'ultimo dei candidati assunti in servizio.

Art. 16.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione S.G.P.M.) nonchè ai Comandi in capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli e Taranto ed al Comando militare marittimo autonomo di Venezia.

Roma, addì 13 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: Cavagnari

(4019)

REGIA PREFETTURA DI POLA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Vista la graduatoria dei concorrenti al posto di veterinario condotto per il consorzio Erpelle-Cosina, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 9 novembre 1937, presso la Regia prefettura di Bologna;

Visto il R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1. Ciani dott. Corrado . . . . . con punti 48.86/100
2. Pussini dott. Giorgio . . . . . » 43.93/100
3. Filippi dott. Francesco . . . . » 41.61/100
4. Zardini dott. Agostino . . . » 40.89/100
5. De Somain dott. Giovanni . . » 40/100
6. Pupi dott. Luigi . . . . . . » 37,85/100
7. Conso dott. Pietro . . . . » 37,83/100
8. Valentini dott. Antonio . . . . » 37,75/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pola, addì 10 ottobre 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: Serra

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Visto il proprio decreto pari numero e data del presente, col quale è stata approvata la graduatoria di concorrenti al posto di veterinario condotto nel consorzio di Erpelle-Cosina, formulato dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 9 novembre 1937;

Visto il R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto nel consorzio Erpelle-Cosina il dott. Ciani Corrado.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pola, addì 10 ottobre 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: Serra

(3962)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.